

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 12 dicembre 2012

COMMISSIONE PARLAMENTARE FINANZE(VI)

Risposta ad interrogazione parlamentare da parte del sottosegretario Ceriani Vieri

5-08638 Fluvi e Rubinato: Interpretazione della disciplina in materia di esenzione dall'IMU per le unità immobiliari utilizzate dalle scuole paritarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, recante il Regolamento per disciplinare il pagamento dell'IMU da parte delle organizzazioni *non profit*. In particolare, gli interroganti sollecitano il Governo a definire in maniera puntuale le condizioni necessarie affinché gli istituti scolastici paritari possano fruire dell'esenzione ai fini IMU.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato quanto segue.

Il Regolamento 19 novembre 2012, n. 200 è stato emanato in attuazione del comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, a seguito delle integrazioni apportate dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di stabilire, tra l'altro, «gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali».

Detto Regolamento è stato «legificato» per effetto dell'articolo 9, comma 6-*ter*, introdotto dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

È opportuno precisare che, l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto-legge 30 dicembre 2012, n. 504, applicabile anche all'IMU, è stata oggetto di richieste di informazioni da parte della Commissione Europea che ha analizzato tale esenzione sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

In quest'ottica, il citato articolo 91-*bis* è intervenuto per consentire l'applicazione dell'esenzione in parola in termini puntuali e rigorosi, introducendo, non solo, il meccanismo del rapporto proporzionale, declinato nell'articolo 5 del Regolamento, ma anche i criteri generali e di settore per stabilire quando un'attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali.

A questo proposito, il Dipartimento evidenzia che le disposizioni del Regolamento tengono conto dei principi comunitari, anche allo scopo di evitare il rischio di una procedura di infrazione avente a oggetto il nuovo quadro normativo, come raccomandato dal Consiglio di Stato con il parere n. 10380/2012 dell'8 novembre 2012.

In linea con tali osservazioni, quindi, il Regolamento all'articolo 4, comma 3, lettera *c*), per quanto concerne lo svolgimento dell'attività didattica, precisa che questa deve ritenersi svolta con modalità non commerciali se, tra l'altro, avviene dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, cosicché gli stessi, come indicato nella comunicazione della Commissione C(2011) 9404 del 20 dicembre 2011, «non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato».

Infine, il Dipartimento riferisce che sono attualmente in corso approfondimenti istruttori in merito all'eventuale individuazione di parametri di riferimento oggettivi che possano guidare l'attività di accertamento degli enti impositori rispetto alla valutazione dei corrispettivi.